



COPIA

COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA DI TRENTO

fascicolo n. _____

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. **2** registro delibere

Data **19/01/2022**

OGGETTO: IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IM.I.S.) - APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2022 –
EPIDEMIA DA COVID-19 - CONFERMA DELLE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELLE FAMIGLIE E DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE A CARICO DEL COMUNE.

Il giorno diciannove del mese di gennaio dell'anno duemilaventidue ad ore 19:15, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati nella forma di legge ai componenti, si è riunito, parte in presenza e parte in videoconferenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dai Signori:

- | | | |
|--------------------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1. AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE | 13. DIVAN LEONARDO | 25. PLOTEGHER PIER GIORGIO |
| 2. CHEMOTTI ROBERTO - VICEPRESIDENTE | 14. FAIT CARLO | 26. POMAROLLI RICCARDO |
| 3. VALDUGA FRANCESCO - SINDACO | 15. FILIPPI DAVIDE | 27. POZZER RUGGERO |
| 4. ANGELI EGON | 16. FRANCESCONI MIRIAM | 28. PREVIDI MAURO |
| 5. ANGELI VILIAM | 17. GAIFAS BIANCA | 29. ROBOL GIULIA |
| 6. BERTOLINI GIUSEPPE | 18. GALLI GABRIELE | 30. VERONESI ROBERTO |
| 7. BETTINAZZI NICOLA | 19. KORICHI OMAR | 31. ZAMBELLI ANDREA |
| 8. BORTOT MARIO | 20. LUZZI CRISTINA | 32. ZUCCHELLI RENATO |
| 9. CAZZANELLI PAOLO | 21. MINIUCCHI ANDREA | |
| 10. CHIESA IVO | 22. MIORANDI ARIANNA | |
| 11. CORRADINI FABRIZIO | 23. MULLICI FATION | |
| 12. COSSALI MICOL | 24. PLOTEGHER CARLO | |

Sono assenti i signori: Cossali Micol (giust.), Mullici Fation, Robol Giulia (giust.).

PRESIEDE: AZZOLINI CRISTINA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ASSISTE: GIABARDO ALBERTO - SEGRETARIO GENERALE PRO TEMPORE

Copia della presente deliberazione
è in pubblicazione all'albo pretorio
per 10 giorni consecutivi
dal **24/01/2022**
al **03/02/2022**

ALBERTO GIABARDO
f.to Segretario generale pro tempore

Relazione

Con la Legge Provinciale 30 dicembre 2014 n. 14, ai sensi dell'art. 80 comma 2 dello Statuto speciale di autonomia, è stata istituita nella Provincia Autonoma di Trento l'Imposta immobiliare semplice (IM.I.S.), in sostituzione delle componenti I.M.U.P. e T.A.S.I. della IUC (Imposta Unica Comunale).

Con propria deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2021 il Consiglio comunale ha approvato le aliquote valide per l'anno 2021 in applicazione delle disposizioni della medesima L.P. n. 14/2014 nonché delle previsioni del Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2021, sottoscritto in data 16 novembre 2020.

Con il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022, sottoscritto in data 16 novembre 2021, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie locali in rappresentanza degli enti locali, ritenendo esaurita la fase di massiccio intervento previsto in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 riferito ai periodi d'imposta 2020/2021, hanno disposto di confermare la politica tributaria e fiscale già definita precedentemente per il quadriennio 2018–2021, prevedendo numerose agevolazioni in materia di aliquote e deduzioni IM.I.S. ai fabbricati di quasi tutti i settori economici, ad esclusione delle norme speciali che prevedevano estese forme di esenzione IM.I.S. in molti settori produttivi (in particolare – ma non solo – quello turistico e dell'indotto) e ribadendo comunque l'importanza di una strategia di fondo improntata alla stabilizzazione del quadro fiscale relativo ai tributi di livello locale.

La finanza provinciale conferma per il 2022 e 2023 il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IM.I.S., cui corrispondono trasferimenti compensativi ai Comuni da parte della Provincia con oneri finanziari a carico del bilancio di quest'ultima. Si confermano inoltre talune facoltà transitorie di agevolazione in capo ai Comuni i cui oneri finanziari invece rimangono a carico del bilancio dei Comuni che decidono la loro attivazione.

Nello specifico la finanza provinciale interviene a ristorare il Comune che applica le seguenti tipologie di aliquota:

- la disapplicazione dell'IM.I.S. per le **abitazioni principali** e fattispecie assimilate (ad eccezione dei fabbricati di lusso) – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente, con aliquota quindi pari a **0,0 per cento**;
- l'**esenzione** dall'IM.I.S. per le **scuole paritarie** – misura di carattere strutturale già prevista nella normativa vigente;
- l'aliquota agevolata dello **0,55 per cento** per i fabbricati strutturalmente destinati alle attività produttive, categoria catastale **D1** fino a 75.000 Euro di rendita, **D7** e **D8** fino a 50.000 Euro di rendita;
- l'aliquota agevolata dello **0,00 per cento** per i fabbricati della categoria catastale **D10** (ovvero comunque con annotazione catastale di strumentalità agricola) fino a 25.000 Euro;
- l'aliquota agevolata dello **0,79 per cento** per i rimanenti fabbricati destinati ad attività produttive e per **D1** superiori a 75.000 Euro di rendita, **D7** e **D8** superiori a 50.000 Euro di rendita e dello **0,1 per**

cento per i fabbricati **D10** e strumentali agricoli superiori a 25.000 Euro di rendita;

- l'aliquota ulteriormente agevolata dello **0,55 per cento** (anziché dello 0,86 per cento) per alcune specifiche categorie catastali e precisamente per i fabbricati catastalmente iscritti in:
 - a) **C1** (fabbricati ad uso negozi);
 - b) **C3** (fabbricati minori di tipo produttivo);
 - c) **D2** (fabbricati ad uso di alberghi e di pensioni);
 - d) **A10** (fabbricati ad uso di studi professionali);
- la deduzione dalla rendita catastale di un importo pari a 1.500 Euro (anziché 550,00 Euro) per i fabbricati strumentali all'attività agricola la cui rendita è superiore a 25.000 Euro;
- la conferma della facoltà per i Comuni di adottare un'aliquota agevolata fino all'esenzione per i fabbricati destinati ad impianti di risalita e a campeggi (categoria catastale D8), come già in vigore rispettivamente dal 2015 e dal 2017;
- la conferma per le categorie residuali (ad es. seconde case, aree edificabili, banche e assicurazioni ecc.) l'**aliquota standard dello 0,895 per cento**.

Il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 prevede l'impegno di tutti i comuni a non incrementare le aliquote base sopra indicate con riferimento alle attività produttive.

La Legge provinciale n. 22 del 27 dicembre 2021 (legge provinciale di stabilità per l'anno 2022) ha introdotto alcune sostanziali modificazioni alla L.P. 14/2014 che sono state recepite con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 di data 19 gennaio 2022, in una modifica del Regolamento per la disciplina dell'imposta comunale semplice (IMIS), prevedendo tra l'altro, la facoltà di estendere anche all'anno 2022 l'agevolazione collegata alle riduzioni del canone di locazione di attività commerciali (art. 5 comma 6 L.P. 22/2021) e mantenendo invariata la disciplinata procedurale già applicata per gli anni precedenti.

In aggiunta a tale quadro di agevolazioni tributarie previste a livello di sistema delle autonomie locali e dal legislatore provinciale, l'Amministrazione comunale intende però perseguire e confermare l'obiettivo di promuovere e garantire condizioni strutturali favorevoli al benessere e allo sviluppo della comunità anche per quanto attiene la pressione tributaria, al fine di favorire la graduale e lenta ripresa economica in un periodo di post-pandemia. Per tale motivo l'Amministrazione comunale intende confermare nel quadro delle aliquote IMIS a valere per l'anno 2022 alcune agevolazioni di aliquota a favore delle attività economiche, già previste negli anni 2020 e 2021.

Per l'anno 2022 pertanto, l'Amministrazione comunale intende prevedere le seguenti riduzioni delle aliquote:

- per l'anno d'imposta 2022, ai sensi dell'art. 10bis comma 2 del Regolamento IMIS, per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10 (uffici privati), C/1 (negozi, botteghe), C/3 (laboratori arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi sportivi), D/1 (opifici), D/2 (alberghi, pensioni), D/3 (teatri, cinema), D/6 (fabbricati per esercizi sportivi con lucro), D/7 (fabbricati speciali attività industriali), D/8 (fabbricati speciali attività commerciali) e le relative pertinenze indicate nei contratti di locazione anche se ricadenti in categorie diverse, si applicano le seguenti aliquote:
 - ✓ per convenzioni di riduzioni del canone di locazione dal 30% al 50% per almeno 6 mesi, aliquota del 2,00 per mille;

- ✓ per convenzioni di riduzioni del canone di locazione oltre il 50% per almeno 6 mesi, aliquota del 0,00 per mille.
- per le seguenti categorie catastali:
 - ✓ **C/3** (laboratori arti e mestieri) aliquota del **0,20 per cento** anziché del 0,55 per cento;
 - ✓ **D/2** (alberghi e pensioni) aliquota del **0,20** per cento anziché del 0,45 per cento;
 - ✓ **D/3** (teatri e cinema) aliquota del **0,20 per cento** anziché del 0,79 per cento;
 - ✓ **C1** (negozi e botteghe) aliquota del **0,45 per cento** anziché **0,55 per cento**.

Si tenga conto che in quest'ultima categoria catastale rientra la maggior parte delle piccole e medie attività economiche e d'impresa.

L'auspicio e la volontà è che tali misure di agevolazione tributaria, assieme ad altre, possano risultare effettivamente efficaci e utili per sostenere prima e rilanciare poi le piccole e le medie attività economiche e d'impresa, con un messaggio concreto di vicinanza e attenzione da parte dell'Amministrazione comunale.

La previsione di tali misure agevolative previste autonomamente dal Comune è finanziata con oneri esclusivamente a carico dello stesso, che si stimano in un minor gettito di circa euro 292.000,00.

In linea e coerenza con l'indirizzo di riduzione della pressione tributaria, l'Amministrazione comunale intende confermare le riduzioni dei valori delle aree edificabili di riferimento per l'attività di accertamento in materia di IMIS, come già disposti a valere dall'anno 2018, garantendo anche per il 2022 l'invarianza degli stessi nel seguente modo:

- mantenere la diminuzione generale di tutti i valori di riferimento del 10%;
- mantenere la diminuzione del 20% dei valori applicati in caso di piccole ristrutturazioni e di quelli applicati in presenza di unità catastalmente censite in F/3-F/4, parificando così le due tipologie che sostanzialmente hanno analoghe caratteristiche;
- mantenere l'abbattimento dei valori per le aree destinate a "verde pubblico di progetto" del 50%.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, il termine per approvare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

L'art. 8 comma 3 della L.P. 14/2014 prevede che: "Fatto salvo quanto previsto in materia dalla L.P. 36/1993, le deliberazioni in materia di IM.I.S. sono adottate prima dell'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario coincidente con il periodo d'imposta cui esse si riferiscono. Le deliberazioni adottate dopo l'approvazione del bilancio di previsione si applicano dal periodo d'imposta successivo.

La L.P. 36/1993, all'art. 9 bis, dispone che: "Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

- a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato o della Provincia;
- b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa."

La legge 296/2006, all'art.1, comma 169, stabilisce che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno". Detta disposizione è richiamata anche dall'art. 8 del Regolamento comunale in materia di IM.I.S..

L'adozione del presente provvedimento rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 49, terzo comma, lettera i), del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2.

Va ricordato che mediante l'IM.I.S. il Comune incassa anche il gettito relativo agli immobili relativi alla categoria catastale D, la cui I.M.U.P. ad aliquota base, era invece versata direttamente allo Stato. Detto incasso risulta peraltro vincolato da quanto disposto dall'art. 1 comma 3 della L.P. 14/2014, in materia di accantonamento nel bilancio provinciale a titolo di riserva statale.

A norma dell'art. 12, comma 3, lettere d) della L.P. 14/2014, trovano applicazione anche tutte le norme statali in materia di pubblicità legale e conoscitiva. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 30/06/2019 n. 34 (convertito con L. 58/2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Il comma 15-bis del medesimo art. 13, dispone inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

A norma dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011, a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica.

Con separato provvedimento della Giunta municipale verranno individuati i valori di riferimento per l'attività di accertamento delle aree edificabili. Si manterrà invariata, come per gli anni precedenti, la disposizione prevista per le aree edificabili che consentono esclusivamente l'ampliamento di fabbricati esistenti (definite come tessuto saturo dalle norme del proprio P.R.G.) e per le quali l'edificazione è consentita solamente in fase di ampliamento di un edificio esistente. In tale fattispecie vi è l'applicazione di un abbattimento dei valori del 100% fino all'inizio dei lavori edificatori, poiché le particelle interessate di fatto si identificano, per la maggioranza dei casi, con edifici che già corrispondono l'imposta, se dovuta, secondo la rendita catastale assegnata.

La Commissione consiliare permanente “Economia, bilancio e servizi” ha esaminato la proposta di deliberazione nella seduta del 11 gennaio 2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 che detta disposizioni in materia tributaria;

visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;

visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.;

visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L e s.m.;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 20 di data 13 maggio 2009 ed entrato in vigore il 26 giugno 2009 come modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 26 novembre 2014;

visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione – resi ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.:

- parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;
- parere favorevole di regolarità contabile del dirigente del Servizio patrimonio e finanze Gianni Festi;

preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati presentati due emendamenti da parte del consigliere Angeli Viliam sui quali è stato espresso il parere di regolarità contabile favorevole dal dirigente del Servizio patrimonio e finanze, dott. Gianni Festi, votati e non approvati, per il dettaglio dei quali si fa rinvio al resoconto della seduta;

con 19 voti favorevoli e 10 astenuti (Angeli Viliam, Divan, Gaifas, Galli, Luzzi, Plategher Pier Giorgio, Pozzer, Veronesi, Zambelli, Zucchelli) palesemente espressi per appello nominale dai 29 consiglieri, parte presenti in aula e parte collegati in videoconferenza,

delibera

1. di approvare le aliquote IM.I.S. per l'anno 2022 come di seguito indicato:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALiquota % - DETRAZIONE - DEDUZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,000
ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	0,350

CAT. A1, A8, A9	
DETRAZIONE AB. PRINCIPALE CAT. A1, A8, A9	€ 360,00
ALTRI FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE	0,895
FABBRICATI ABITATIVI E PERTINENZE IN COMODATO A PARENTI E AFFINI 1° ESCLUSE CAT. A1, A8, A9	0,350
CATEGORIE CATASTALI C1	0,450
CATEGORIE CATASTALI D2	0,200
CATEGORIE CATASTALI C3	0,200
CATEGORIE CATASTALI D3	0,200
CATEGORIE CATASTALI A10	0,550
FABBRICATI DESTINATI E UTILIZZATI A SCUOLE PARITARIE	0,000
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale minore o uguale a € 75.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D7 e D8 con rendita catastale minore o uguale a € 50.000,00	0,550
CATEGORIE CATASTALI D1 con rendita catastale superiore a € 75.000,00, D4, D6, D7 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D8 con rendita catastale superiore a € 50.000,00, D9	0,790
FABBRICATI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO A SOGGETTI ISCRITTI ALL'ALBO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale minore o uguale a € 25.000,00	0,000
FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA con rendita catastale superiore a € 25.000,00	0,100
DEDUZIONE FABBRICATI STRUMENTALI ATTIVITÀ AGRICOLA	€ 1.500,00
ALTRE CATEGORIE DI FABBRICATI O TIPOLOGIE DI FABBRICATI	0,895
AREE EDIFICABILI	0,895

- di approvare per l'anno d'imposta 2022, ai sensi dell'art. 10bis comma 2 del Regolamento IMIS, per i fabbricati iscritti nelle categorie catastali A/10 (uffici privati), C/1 (negozi, botteghe), C/3 (laboratori arti e mestieri), C/4 (fabbricati per esercizi

sportivi), D/1 (opifici), D/2 (alberghi, pensioni), D/3 (teatri, cinema), D/6 (fabbricati per esercizi sportivi con lucro), D/7 (fabbricati speciali attività industriali), D/8 (fabbricati speciali attività commerciali) e le relative pertinenze indicate nei contratti di locazione anche se ricadenti in categorie diverse, le seguenti aliquote:

- ✓ per convenzioni di riduzioni del canone di locazione dal 30% al 50% per almeno 6 mesi, aliquota del 2,00 per mille;
- ✓ per convenzioni di riduzioni del canone di locazione oltre il 50% per almeno 6 mesi, aliquota del 0,00 per mille;

3. di dare atto che ai sensi del combinato disposto dell'art. 12 comma 3 lettera d) della L.P. n. 14 del 2014, dell'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dell'anno d'imposta;
4. di dare atto inoltre che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, convertito con L. n. 214 del 2011, come modificato dell'art. 15-bis, comma 1, lett. a), del D.L. n. 34 del 2019 (convertito con L. n. 58 del 2019), a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360, nonché pubblicate sul sito istituzionale del Comune di Rovereto;
5. di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione 2022-2024 ai sensi dell'art. 172 del D.Lgs. 267/2000;
6. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 5, del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs. 104 del 2010;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
7. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 183, comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.TO AZZOLINI CRISTINA

IL SEGRETARIO

F.TO GIABARDO ALBERTO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diverrà esecutiva il **04/02/2022**, dopo il decimo giorno dall'inizio della sua pubblicazione ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 ss.mm..

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO GIABARDO ALBERTO

Copia conforme all'originale

Il Segretario Generale